

## ACCORDO EX ART. 6 comma 1, LETT. T del DM 150/23

**MEDYAPRO SRL**, Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1131 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 150/23, e succ. mod., con sede legale a Verona (CAP 37126), Via Mameli n.11, C.F. e P.I. n. 05059520238 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. Fabio Felicini, (di seguito denominata "**MedyaPro Srl**");

E

**ITALIA CONCILIA SRL** Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.492 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 150/23, e succ. modd., con sede legale a Pianoro (BO) C.F. e P.I. n. 03944110406 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* Valentina Tussi (di seguito denominata "**Italia Concilia Srl**")

### PREMESSO

- Che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche prevede, nelle materie di cui all'art.5, l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- Che l'art.6, comma 1, lett. t), del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150 prevede che ciascun organismo di mediazione possa avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che è interesse precipuo di tanti Organismi di mediazione civile di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- Che **MEDYAPRO SRL** e **ITALIA CONCILIA SRL** sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia e intendono con tale accordo avvalersi reciprocamente delle proprie strutture, del personale e dei mediatori al fine di gestire le procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente rispetto alle proprie;

tutto quanto sopra premesso, **MEDYAPRO SRL** e **ITALIA CONCILIA SRL** stipulano e concordano quanto segue.

### ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

### ART. 2 – SOGGETTI E OGGETTO

Ai fini del presente accordo, redatto ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. c), del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, per **Organismo principale** si intende l'Organismo di mediazione che ha ricevuto e protocollato una istanza di mediazione e per **Organismo territoriale competente** si intende l'Organismo

che, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, è territorialmente competente, anche attraverso le proprie sedi locali, per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo principale.

Oggetto del presente *Accordo* è la condivisione reciproca delle proprie strutture, del proprio personale e dei propri Mediatori per la gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

### **ART. 3 - REGOLAMENTAZIONE**

L'*Organismo principale* protocolla l'istanza di mediazione e comunica via pec o mail, con dovuto preavviso anche telefonico, all'*Organismo territoriale competente* la necessità di usufruire di una sede territoriale di quest'ultimo indicando numero pratica giorno ed ora e quant'altro possa essere ritenuto utile.

Entro e non oltre due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'*Organismo territoriale competente* provvede, a sua volta, a comunicare, sempre via pec o mail, all'*Organismo principale* la disponibilità della sede territoriale competente per svolgere la mediazione.

L'*Organismo territoriale* metterà a disposizione la propria sede e il personale di accoglienza e la mediazione verrà svolta da un mediatore in forza all'*Organismo principale* (a) oppure qualora fosse necessario e richiesto l'*Organismo territoriale competente* metterà a disposizione anche un proprio mediatore (b), in base alle competenze previste per la mediazione.

Una volta ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'*Organismo principale* invierà la convocazione in mediazione alle parti, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'*Organismo territoriale competente*, con chiara indicazione dell'indirizzo.

In tutti i casi, la procedura di mediazione potrà eventualmente essere gestita anche soltanto on line (c), attraverso una piattaforma informatica messa a disposizione dall'*Organismo principale* e senza utilizzazione dei locali e delle risorse dell'*Organismo territoriale competente*. Anche in caso di mediazione on line dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'utilizzo fisico della sede, con indicazione del giorno e dell'ora, stante la possibilità che il chiamato possa presentarsi, anche senza preventiva adesione, presso la sede dell'*Organismo territoriale competente*.

E-mail riassuntiva dei termini della convocazione (N. Pratica, parti, valore, materia) sarà tempestivamente rimessa dall'Organismo Principale all'Organismo territoriale competente.

Gli Organismi si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensibili e personali.

Con riferimento al procedimento di mediazione qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singolo procedimento di mediazione gestito ed espletato secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'*Organismo principale*.

### **ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Nel caso in cui il procedimento di mediazione sia effettivamente svolto in presenza presso le strutture dell'*Organismo territoriale competente*, quindi con esclusione delle mediazioni on line, le indennità di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione) per le procedure gestite a norma del presente *Accordo* saranno così suddivise:

- 85 % all'*Organismo principale*
- 15 % all'*Organismo territoriale competente*.

Qualora sia previsto, perché richiesto, l'intervento di un mediatore dell'*Organismo territoriale competente* (*sub b*), questi sarà remunerato secondo i compensi e con le modalità stabiliti dall'*Organismo principale*, che dovranno essere esplicitati. In caso di co-mediazione il compenso sarà attribuito ad ogni mediatore nella misura del 50%. Il mediatore dovrà far pervenire all'*Organismo principale* tutta la documentazione prevista dalla normativa e dall'*Organismo principale* stesso per l'accettazione degli incarichi di mediazione, fra questi anche l'accettazione del compenso previsto.

Le indennità di mediazione e le modalità di incasso che si applicano sono quelle relative all'*Organismo*

*principale*. Le tariffe degli Organismi sono pubblicate sui rispettivi siti internet ([www.medyapro.it](http://www.medyapro.it) e [www.italiaconcilia.it](http://www.italiaconcilia.it))

L'*Organismo principale* si impegna a comunicare il valore della mediazione ed a informare tempo per tempo degli introiti ricevuti, con liquidazione all'Organismo territoriale competente, degli importi entro il giorno 5 del mese successivo l'avvenuto introito.

#### **ART. 5 - DURATA, DECADENZA E RECESSO**

Il presente accordo avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo che una delle parti comunichi per iscritto la disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di recesso per qualsiasi causa, resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di portare a regolare compimento e chiusura i procedimenti di mediazione in corso.

#### **ART. 6 – SEDI CONVENZIONATE ED IMPEGNO ALLA COMUNICAZIONE DI POSSIBILI VARIAZIONI, ANCHE DI INDIRIZZI**

Di seguito sono riportate le sedi convenzionate territorialmente competenti per ciascun *Organismo*, nelle quali non è possibile svolgere mediazioni in presenza da parte dell'Organismo principale.

Gli *Organismi* si impegnano a comunicare le variazioni che dovessero intervenire nell'apertura o chiusura o semplice variazione degli indirizzi, entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuto provvedimento amministrativo del Ministero o, comunque, dal recepimento nel registro ministeriale, della variazione intervenuta.

#### **ART. 7 - PRIVACY E CORRISPONDENZA**

Il trattamento dei dati personali degli *Organismi*, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà ai sensi dell'Autorizzazione n. 5/2012 del Garante della Privacy, dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Le comunicazioni tra gli *Organismi* avverranno a mezzo email ai seguenti indirizzi:

- **MEDYAPRO SRL : [info@medyapro.it](mailto:info@medyapro.it)**
- ITALIA CONCILIA SRL: [italiaconcilia@gmail.com](mailto:italiaconcilia@gmail.com)

**Ciascun *Organismo* si impegna, pertanto, a tenere attivo il proprio indirizzo ed a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.**

Saranno comunque sempre valide le comunicazioni scambiate ai rispettivi indirizzi Pec di seguito indicati:

- **MEDYAPRO: [info@pec.medyapro.it](mailto:info@pec.medyapro.it).**
- ITALIA CONCILIA SRL : [italia.concilia@legalmail.it](mailto:italia.concilia@legalmail.it)

#### **ART. 8 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia relativa, o dipendente, o connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, deve essere preliminarmente assoggettata da una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, prima di procedere con un eventuale giudizio.

Per tutte queste controversie, la legge applicabile è quella dello Stato Italiano, ed è competenza esclusiva del Foro dell'Organismo principale

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, \_\_\_\_\_

**MEDYAPRO SRL**  
*Dott. Fabio Felicini*

**ITALIA CONCILIA SRL**  
*dott.ssa Valentina Tussi*

Le parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e segg. del c.c. gli articoli n. 3 (Regolamentazione), 4 (Trattamento economico), 7 (Privacy e corrispondenza) e 8 (Clausola di

mediazione e foro competente).

Verona, \_\_\_\_\_

**MEDYAPRO SRL**  
*Dott. Fabio Felicini*

**ITALIA CONCILIA SRL**  
*dott.ssa Valentina Tussi*

**Sedi operative \_\_\_\_\_ :**

<b>SEDE</b>	<b>TRIBUNALE COMPETENTE</b>
Vedi allegato	

**Sedi operative MedyaPro**

<b>SEDE</b>	<b>TRIBUNALE COMPETENTE</b>
Verona (VR), Via Basso Acquar, 22	Tribunale di VERONA
Milano (MI), Via Podgora 12 A	Tribunale di MILANO
Roma (RM), Viale Trastevere, 209	Tribunale di ROMA
Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Manfredi, 4 - 42124	Tribunale di REGGIO EMILIA
Torri di Quartesolo (VI), Via degli Alpini, 26	Tribunale di VICENZA
Bassano del Grappa, Viale A. de Gasperi, 19/B	Tribunale di VICENZA
Brescia, c/o Museo delle Millemiglia, Viale Bornata	Tribunale di BRESCIA
<b>Sedi dirette, da utilizzare solo in modalità telematica:</b>	
Lecce (LE), Via Alfieri, 8	Tribunale di LECCE
Busto Arsizio (VA), Via Libia, 2	Tribunale di BUSTO ARSIZIO
Taranto, Via Abruzzo, 1	Tribunale di TARANTO